



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "U. Midossi"

Via F. Petrarca s.n.c. – 01033 Civita Castellana (VT)

Tel.: 0761-513671 fax: 0761 591145 pec: VTIS007001@istruzione.it

Giornata formativa in tema di privacy e protezione dati

Riunione del 13.11.2019 con il Responsabile per la Protezione Dati

1. Perché una giornata formativa sulla privacy e protezione dati.

La formazione nasce dalla volontà e dall'esigenza di sensibilizzare il personale scolastico sul rapporto tra la normativa in materia di privacy e protezione dati ed i principi costituzionali a protezione dell'individuo, tra i quali rientrano la riservatezza e la dignità della persona.

Avere piena consapevolezza degli effetti positivi conseguiti con il rispetto di tale normativa, nella gestione quotidiana dei dati, consente di evitare che una mera svista in tema di protezione dati si tramuti in un alto rischio per i diritti e le libertà dei singoli individui, per lo sviluppo degli alunni o per le carriere del personale.

Nel contesto degli istituti scolastici, è determinante che gli alunni ed il personale acquisiscano il livello di attenzione, consapevolezza e di responsabilizzazione essenziale affinché possano idoneamente prevenirsi i rischi insiti nel trattamento di una così vasta e varia mole di dati personali.

L'obbiettivo di questa giornata è, pertanto, quello di fornire un quadro generale del Regolamento Europeo 679/2016 c.d. "GDPR" ed un approfondimento in concreto nell'ambito scolastico, perché ne sia apprezzata la portata normativa generale e ne sia compresa l'incisività nel contesto in esame.

2. Il Regolamento UE 679/2016 c.d. GDPR in generale.

2.1. Le definizioni (art. 4 GDPR).

- a) Interessato.
- b) Dato personale.
- c) Il titolare ed il responsabile del trattamento.
- d) L'incaricato o persona autorizzata al trattamento.

2.2. I principi cardine della privacy e protezione dati espressi (art. 5 del GDPR).

- a) "Liceità, correttezza e trasparenza";
- b) "limitazione della finalità": finalità determinate, legittime ed esplicite;
- c) "minimizzazione": dati adeguati, pertinenti e limitati all'indispensabile;
- d) "esattezza": dati esatti ed aggiornati, rettificati o cancellati all'occorrenza;

- e) “limitazione della conservazione”: per il tempo necessario al perseguimento della finalità;
- f) “integrità e riservatezza”: trattati per garantire un’adeguata sicurezza tecnica ed organizzativa;
- g) “responsabilizzazione”: il titolare è competente per il rispetto di tali principi.

2.3. Cosa è cambiato?

- a) Il concetto di responsabilizzazione e di conformità proattiva;
- b) la privacy by design e by default (sin dalla progettazione e per impostazione predefinita);
- c) l’approccio basato sul rischio.

2.4. Come è attuata la normativa?

- a) L’informativa ed i diritti dell’interessato (art 13 GDPR; artt. 15-22 e 77 ss. GDPR);
- b) le basi giuridiche del trattamento ed il consenso, cosa è cambiato (art. 6-10 GDPR);
- c) le autorizzazioni agli incaricati e responsabili esterni del trattamento;
- d) il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR);
- e) informare subito il titolare ed il RPD di ogni eventuale perdita di dati.

3. Come si riflette il GDPR nell’ambito scolastico?

3.1. Regole generali.

- a) Trattamento dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche.

Effettuato per finalità di interesse pubblico, nel rispetto del principio di indispensabilità, di pertinenza ed esattezza, delle norme di legge. I trattamenti che richiedono il consenso dell’interessato.

- b) Dati comuni e dati particolari e giudiziari in ambito scolastico.

L’utilità dei dati sulle origini etniche e razziali, sulle convinzioni religiose, sullo stato di salute, sulle convinzioni politiche. I dati di carattere giudiziario.

- c) Obbligo di informare studenti, famiglie, docenti e personale ATA sulle finalità e la base giuridica del trattamento, le modalità di conservazione dei dati.

Le scuole devono rendere noti alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, i dati che raccolgono e le modalità di utilizzo degli stessi. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. È bene ricordare che, nel trattare queste categorie di informazioni, gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al GDPR ed al regolamento sui dati sensibili, adottato dal Ministero dell’Istruzione.

- d) Esercizio dei diritti: il diritto di accesso.

Il diritto dell’interessato di conoscere la sussistenza di informazioni che lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli. La differenza con l’accesso amministrativo di cui alla 241/1990.

- e) La nomina degli autorizzati, le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nelle linee guida.

Le misure operative generali e specifiche.

- f) Le violazioni della privacy e le sue conseguenze.

Le varie forme di violazione, dall’informativa alla mancata raccolta del consenso, sino alle violazioni degli archivi.

3.2. Trattamento dei dati relativi alla vita dello studente.

a) Iscrizioni.

Possono essere raccolti solo i dati strettamente necessari all'iscrizione. Non possono essere raccolti dati eccedenti e non rilevanti.

b) Temi in classe.

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati, sempre e comunque nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

c) Voti ed esami.

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. È necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

d) Limiti delle comunicazioni scolastiche.

Le comunicazioni non devono contenere informazioni personali degli studenti e devono avere carattere generale. Nel caso in cui si renda necessario informare determinati studenti o famiglie è essenziale inviare una comunicazione privata che non rischi di ledere i diritti e le libertà dell'interessato. È allo stesso modo vietato esporre le vittime di atti di bullismo alla pubblica conoscibilità dei fatti avvenuti, ovvero inviare circolari dalle quali possa desumersi lo stato di salute degli studenti o altri dati riferiti ai singoli o a gruppi specifici.

e) Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento.

Particolare attenzione deve essere riposta nel trattare i dati di salute degli studenti, che devono e possono essere trattati esclusivamente dal personale legittimato, ad esempio i professori che devono predisporre un piano didattico personalizzato per gli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

f) Comunicazione dati all'esterno.

Su esplicita ed espressa richiesta dell'interessato i dati relativi ai risultati scolastici possono essere trasmessi a soggetti privati, affinché siano agevolati l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero. Prima di adempiere ad una simile richiesta, è bene valutare il destinatario dei dati ed informare approfonditamente gli alunni sul quantitativo dei dati trasmessi. Medesimo discorso concerne il curriculum dello studente, da trattarsi nel rispetto dei principi susposti. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

3.3. Utilizzo di nuove tecnologie.

a) Cyberbullismo, il modulo e l'informativa del Garante.

La figura dei docenti e del personale amministrativo è parte integrante nel perseguimento di un ambiente sano nel quale gli studenti possano sviluppare le proprie abilità. Le capacità d'uso della tecnologia da parte degli studenti troppo spesso non sono accompagnate da una adeguata consapevolezza del pregiudizio patito dalle vittime di fenomeni di

bullismo e cyberbullismo. In tal senso, è essenziale che il personale partecipi al processo di sensibilizzazione degli studenti sul tema e che segnali comportamenti anomali, inusuali e rischiosi.

b) Smartphone e tablet, la registrazione delle lezioni e l'utilizzo di social network.

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente ed il personale in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

c) Le immagini di recite o gite scolastiche.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

d) Telecamere di sicurezza.

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

e) I questionari e le attività di ricerca.

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

3.4. Pubblicazione on line.

a) I limiti della trasparenza.

La trasparenza non deve pregiudicare il rispetto del diritto alla privacy ed alla protezione dei dati degli interessati. Le informazioni che non possono essere rese pubbliche devono rimanere private, a causa dell'alto rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Il rischio di una violazione dei dati è ad ampio spettro, e può determinare fenomeni quali lo stalking o di furto d'identità.

b) Le circolari.

Come per le comunicazioni, le circolari pubblicate online devono mantenere un profilo generale e, in ogni caso, non fornire informazioni personali di individui o gruppi di interessati individuabili.

c) Le graduatorie.

L'istituto può pubblicare le graduatorie, nel rispetto del principio di indispensabilità e di minimizzazione, e dunque nel limite dei dati strettamente necessari a far conoscere ai docenti la propria posizione ed il punteggio. Non possono essere pubblicati dati ulteriori al nome, cognome, posizione in graduatoria e punteggio, poiché altrimenti insorgerebbero dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

d) I pagamenti ed i servizi addizionali.

Non è consentito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi online devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni indirizzate alle singole persone, devono essere a carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

3.5. Attività estranee all'alveo delle finalità di interesse pubblico.

a) la necessità di raccogliere il consenso e di non discriminare.

Per i trattamenti ulteriori a quelli che rientrano nella finalità d'interesse pubblico attribuita all'Istituto scolastico è necessario chiedere il consenso degli interessati. In tal senso, l'Istituto raccoglie il consenso per la raccolta d'immagini, per le riprese audio e video, per le uscite didattiche e per la condivisione di dati curriculari a terzi. Gli interessati che non avranno fornito il proprio consenso non dovranno essere oggetto di discriminazione.

Civita Castellana, 13 novembre 2019